

**Legge Regionale 14/06/2024, n. 7**

**“Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2024. Altri interventi di adeguamento normativo” - Estratto**

[Pubblicato sul B.U.R. n. 182 del 14/06/2024]

...Omissis...

**CAPO VIII**

**Disposizioni in materia funeraria**

**Art. 27**

Modifiche all' [articolo 4 della legge regionale n. 19 del 2004](#)

1. All' [articolo 4 della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19](#) (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “*Realizzazione di cimiteri, crematori e cinerari*”;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“**4 bis.** *I cinerari, quali strutture deputate alla raccolta e conservazione di urne cinerarie, sono realizzabili anche da parte di soggetti privati, autorizzati a norma dell'articolo 6, all'esterno delle aree cimiteriali, secondo le disposizioni di cui all'articolo 14 bis.*”.

**Art. 28**

Modifica dell' [articolo 6 della legge regionale n. 19 del 2004](#)

1. Alla [lettera b\) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 19 del 2004](#), dopo le parole: “*di cui all'articolo 14*” sono aggiunte le seguenti: “*e dei cinerari di cui all'articolo 4, comma 4 bis*”.

**Art. 29**

Inserimento dell' [articolo 14 bis nella legge regionale n. 19 del 2004](#)

1. Dopo l' [articolo 14 della legge regionale n. 19 del 2004](#) è inserito il seguente:

**“Articolo 14 bis**

*Localizzazione urbanistica delle strutture per il commiato e dei cinerari*

1. *Il Piano Urbanistico Generale dei Comuni individua gli ambiti idonei all'ubicazione delle strutture per il commiato di cui all'articolo 14 e dei cinerari di cui all'articolo 4, comma 4 bis.*

2. *Sono comunque compatibili con l'ubicazione delle strutture per il commiato e dei cinerari gli ambiti nei quali gli strumenti urbanistici ammettono l'ubicazione di attrezzature e spazi collettivi riguardanti il culto.*

3. *Anche per i cinerari valgono, in ogni caso, i divieti e le possibilità di collocazione previsti per le strutture per il commiato di cui all'articolo 14, comma 5.*

4. *È fatto obbligo di provvedere alla conservazione delle urne cinerarie in condizioni analoghe a quelle dei cimiteri comunali.*

5. *In caso di cessazione dell'attività, l'impresa funeraria ha l'obbligo di trasferire le urne cinerarie in un cimitero pubblico o di restituirle ai parenti del defunto.*”.

...Omissis...